

Associazione Ametegis
Centro di documentazione Storico-Etnografico-Ambientale
di Mattie

RICHIESTA DI ADESIONE

Il sottoscritto nato a
il e domiciliato nel Comune di
in Via
tel. fax e-mail
di professione

presa visione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della *Ametegis*, **chiede di essere iscritto alla Associazione** impegnandosi ad osservarne integralmente le norme.

Si dichiara disponibile a versare la quota associativa annua di Euro 20,00 al ricevimento della comunicazione di accettazione.

*Si consente l'uso dei dati suddetti che verranno gestiti dalla Associazione Ametegis in conformità alle disposizioni della Legge 675/96 e successive modificazioni ed **utilizzati unicamente per comunicazioni relative alle attività sociali.***

Il richiedente

....., li

.....

Statuto

Articolo 1 - Costituzione

- 1) E' costituita con sede a Mattie (TO), Via Bruni 2 (Casa Parrocchiale), l'Associazione "Ametegis - Centro di Documentazione Storico-Etnografico-Ambientale di Mattie", siglabile Ametegis, nel presente Statuto richiamata col termine Associazione.
 - a) Il trasferimento della sede in altra via o luogo del medesimo Comune non necessita di modificazione statutaria.
- 2) L'Associazione, costituita da volontari, opera a livello locale ricercando collaborazioni e scambi con altre realtà.
- 3) Essa è apartitica, non persegue fini di lucro, opera per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
- 4) Essa potrà aderire e/o affiliarsi ad altre Associazioni od Enti aventi scopi affini.

Articolo 2 - Finalità

- 1) L'Associazione si propone di:
 - a) Progettare, organizzare ed attuare, anche in collaborazione con privati, enti ed altre associazioni, ricerche sulle tematiche archeologiche, storiche, etnografiche, linguistiche, architettoniche, ambientali, genealogiche, sociali, enogastronomiche, ludiche, culturali in genere, focalizzate sul territorio di Mattie e dei paesi vicini, affinché la memoria e la cultura di questi luoghi venga raccolta, tutelata, studiata e tramandata.

Queste attività, oltre a soddisfare la sete di conoscenza dell'appassionato e dello studioso e a dare al giovane consapevolezza delle proprie radici, in prospettiva futura, potranno produrre un patrimonio utile a promuovere:

 - una sensibilità all'ambiente naturale, al fascino della storia, delle tradizioni e della cultura locale;
 - uno sviluppo sostenibile che offra una prospettiva economica atta a mantenere radicate le comunità in questi luoghi.
 - b) Favorire e trasmettere la conoscenza anche attraverso la partecipazione diretta alle attività associative;
 - c) Censire, raccogliere, organizzare, tutelare e valorizzare testimonianze materiali ed immateriali relative agli ambiti di cui al precedente punto a) evidenziando e massimizzando i valori culturali che esse sottintendono e richiamano, anche attraverso la costituzione di: Centro di Documentazione, Archivio, Teche, Aree Museali;
 - d) Tenere in custodia, tutelare ed eventualmente restaurare, previa stipulazione di adeguati accordi con i possessori e le soprintendenze, beni mobili ed immobili di interesse particolare e pertinente alle tematiche di cui al punto a);
 - e) Realizzare attività informative e divulgative indirizzate al pubblico, alla scuola, alle associazioni culturali, alle agenzie di formazione per volontari, alle associazioni, aziende ed Enti di promozione turistica quali:
 - ad esempio redazione di riviste, bollettini, siti telematici, pubblicazioni in genere;
 - organizzazione di convegni, incontri, dibattiti e simili;
 - f) Realizzare attività formative indirizzate a volontari che vadano ad operare nella scuola (nell'ambito di specifico curriculum), nell'Associazione stessa, in altre associazioni, in aziende ed Enti di promozione turistica;
 - g) Organizzare e sviluppare attività di ricerca, studio, incontro, collaborazione, supporto ed interscambio con:
 - Università, centri di ricerca, studio e documentazione;
 - associazioni ed Enti con scopi affini e/o complementari;
 - discendenti di Famiglie Mattiesi e paesi vicini emigrate in Italia o all'estero, siano essi privati o costituiti in associazione, al fine di ristabilire un contatto permanente tra la Comunità locale e codeste Famiglie e favorire l'interscambio tra le diverse esperienze culturali;

Articolo 3 - Associati

- 1) Possono fare parte dell'Associazione:
 - a) **persone fisiche** che aderendo all'Associazione s'impegnino a realizzarne, nei limiti stabiliti, gli scopi.
 - b) **persone giuridiche** aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione medesima.

Queste ultime hanno diritto ad essere rappresentate da una persona designata annualmente con delibera del proprio Consiglio.
- 2) Le richieste di adesione vanno rivolte al Consiglio Direttivo mediante domanda di ammissione scritta. Le richieste presentate da minori dovranno essere autorizzate da chi ne esercita la patria potestà.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulle richieste di adesione fatte sia da persone fisiche che da persone giuridiche. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.
- 4) L'ammissione decorre dal momento in cui il richiedente, ricevuta la comunicazione scritta dell'avvenuta accettazione, versa la quota associativa.
- 5) Il rinnovo dell'adesione all'Associazione avviene automaticamente con il pagamento della quota annuale.
- 6) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) recesso volontario; l'iscritto non ha diritto alla restituzione della quota associativa;
 - b) esclusione per l'omesso pagamento della quota associativa;
 - c) perché le attività dell'associato, sia che si tratti di persona fisica o di persona giuridica, non rispondono più a principi, finalità e impegni che sono propri dell'Associazione. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà inviare contestazione scritta degli addebiti. L'iscritto ha il diritto di replica sugli stessi. L'iscritto non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Nel caso a) il recesso va comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto con effetto immediato; nei casi b) e c) è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo e l'appartenenza all'Associazione cessa alla data della delibera stessa.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
- 2) I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
- 3) Essi partecipano alle assemblee e, ad esclusione dei minori, sono elettori ed eleggibili a qualsiasi organo dell'Associazione.

Non sono eleggibili coloro i quali al momento dell'elezione già rivestano, in ambiti esterni all'Associazione, cariche incompatibili per legge.

Articolo 5 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega scritta ad altro socio avente diritto. Nessun socio intervenuto potrà avere più di una delega.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 15 giorni, in forma scritta dal Presidente in via **ordinaria** almeno una volta all'anno e in via **straordinaria** nei casi previsti al successivo Art. 8; in entrambi i casi nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

Quando in quest'ultimo sia previsto l'autoscioglimento, la convocazione deve essere notificata attraverso raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea.

La convocazione in via ordinaria o straordinaria può avvenire su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti all'Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa, il quale designa un segretario.

Articolo 7 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti il 50% più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- 2) delibera il programma di attività generale dell'Associazione;
- 3) procede alla elezione delle cariche sociali;
- 4) approva o respinge eventuali proposte che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- 5) l'Assemblea è competente sull'individuazione ed eventuali modifiche del "Regolamento Interno" dell'Associazione.
- 6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;

Articolo 8 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti i 3/4 dei soci. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 3/4 dei soci.

L'Assemblea straordinaria è competente a decidere sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea, mediante votazione separata e segreta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno tre altri soci. Questi ultimi sono eletti dall'Assemblea con votazione segreta, su lista unica di tutti i soci eleggibili, con indicazione di due preferenze per ciascun votante.

Coordina l'attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Autorizza altresì le spese conseguenti, con facoltà di assumere personale dipendente e attivare incarichi professionali.

Elegge al suo interno un Segretario ed il Tesoriere.

Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma non meno di una volta ogni trimestre.

E' convocato dal Presidente o da almeno 3 suoi componenti.

Il Consiglio è costituito validamente se sono presenti il 50% più uno dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può cooptare occasionalmente fino ad un massimo di tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei conti

E' costituito da tre membri effettivi ed un supplente.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea con votazione segreta, su lista unica di tutti i soci eleggibili che non fanno parte del Consiglio Direttivo, con indicazione di tre preferenze per ciascun votante.

Il Collegio può cooptare occasionalmente fino ad un massimo di due membri, anche non soci, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno un Presidente.

Rende all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo in occasione del loro esame. Almeno due volte all'anno deve accertare la consistenza di cassa.

Ha libero accesso in qualsiasi momento ai documenti contabili.

Agisce altresì su segnalazione degli altri organi, o di singoli soggetti associati.

Articolo 12 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Esse hanno la durata di tre anni.

Articolo 13 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 31 Dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

I bilanci e le scritture contabili sono aperti alla consultazione di tutti i soci.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione di utili eventuali.

Articolo 14 - Quota sociale

La quota sociale è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso del socio o di perdita delle qualità di aderente.

Il rinnovo della quota sociale va effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- 4) contributi di organismi internazionali;
- 5) convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dal presente statuto;
- 6) rendite derivanti da beni mobili o immobili.
- 7) donazioni e lasciti testamentari;
- 8) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Articolo 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dovrà eleggere un liquidatore che agisce sulla base delle indicazioni dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria delibererà in caso di scioglimento, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio della Associazione ad altre organizzazioni non a fini di lucro operanti nel medesimo ambito di attività.

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice Civile.

Registrato al n° 100.030 il 22 luglio 2004 presso Agenzia Entrate di Susa (TO).

Per presa visione integrale: il richiedente _____